

### *Onere della prova in materia di revocatoria fallimentare*

Trib. Catanzaro, sez. I civ., sentenza 27 settembre 2014 (est. M. P. De Lorenzo)

Revocatoria fallimentare – scientia decoctionis - Prova (art. 67 l. fall.)

*In materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poichè la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis"; grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

#### In Fatto e Diritto

Rilevato che:

1. con atto di citazione portato per la notificazione in data 29/06/2007 la CURATELA del FALLIMENTO M... evocava in giudizio la società Aeroporti di .. Spa deducendo, preliminarmente, che nel 2002 la compagnia aerea M Spa, con sede legale in Catanzaro, aveva manifestato serie difficoltà economiche dovute alla temporanea crisi del mercato aereo, successiva ai noti fatti dell'11 settembre 2001, e all'interruzione dei rapporti di collaborazione con .. Spa. La preoccupante esposizione debitoria maturata in pochi anni da M riguardava anche la società Aeroporti di .. Spa con la quale era stata intrattenuta una intensa rete di

rapporti economici, in virtù dei quali erano state emesse verso l'attrice svariate fatture, tutte rimaste impagate, sino a che nel periodo di tempo compreso fra il 18 febbraio 2003 e il 18 settembre 2003 l'attrice eseguiva plurimi pagamenti fino ad un ammontare di € 1.053.287,69 estinguendo parzialmente il proprio debito. All'esito del procedimento radicato con la domanda di accertamento dello stato di insolvenza e di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex lege 270/1999 il Tribunale di Catanzaro con sentenza depositata il 15 dicembre 2003 n° 26 emetteva dichiarazione di insolvenza assoggettando M .. Spa alla procedura dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successivamente, a seguito di apposita richiesta dei commissari straordinari del 7 luglio 2004, disponeva con decreto n° 21/2004 la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, dichiarando, pertanto, il fallimento di M, confermando la persona fisica del giudice delegato e nominando il curatore fallimentare;

2. riscontrati plurimi pagamenti eseguiti nel "periodo sospetto" a favore di Aeroporti di .. Spa il curatore chiedeva l'autorizzazione al giudice delegato per introdurre il presente giudizio di revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione di loro inefficacia ai sensi dell'art. 67 R.D. 16 marzo 1942 n° 267 e la restituzione delle somme corrisposte;

3. secondo la prospettazione di parte attrice sussistevano gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda ed in particolare a) l'effettuazione dei pagamenti nel periodo sospetto, ossia nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza; b) la prova della scientia decoctionis, ossia la conoscenza in capo al creditore particolare dello stato di deficit dell'impresa, dimostrata dall'esistenza stessa dell'inadempimento, dalla stipulazione di un piano di rientro sottoscritto in data 17 giugno 2002, dalla concreta conoscibilità dei bilanci dell'azienda recanti in quell'anno perdite pari a € 3.232.362,00, dalla relazione dei commissari giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 270/1999 e dalla circostanza, nota ai più, che le assemblee della Minerva fossero andate in modo preoccupante deserte;

4. chiedeva, quindi, la declaratoria di inefficacia nei confronti della Curatela fallimentare dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto a favore di Aeroporti di .. Spa e di conseguenza la condanna della convenuta alla ripetizione della somma di € 1.053.287,69 o quella, come diversamente accertata in giudizio, oltre interessi dalla domanda o dalla pronuncia di revoca e il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. nella misura ritenuta di giustizia tenuto conto della differenza fra il saggio legale e quello comunemente riconosciuto nel sistema creditizio per i depositi fallimentari, con vittoria di spese;

5. con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in 10 gennaio 2008, la convenuta resisteva alla domanda attorea stigmatizzando l'equivocità dei dati asseritamente sintomatici della scientia decoctionis ed, in particolare, che il piano di rientro non era che un accordo per un nuovo e assai ampio scadenzamento (della durata complessiva di un anno e tre mesi) delle fatture rimaste impagate, di uso comune nel settore di riferimento, che testimoniava, al contrario, la fiducia riposta da Aeroporti di ... Spa nella continuità dell'attività di M Spa cui veniva consentito, nonostante i debiti già accumulati, di operare sullo scalo genovese (aumentando l'indebitamento complessivo) e che nel maggio 2002, in contrasto con qualsiasi previsione negativa deliberava

addirittura a favore di M un contributo promo pubblicitario per l'importo di € 310.000,00;

6. quanto alla possibilità di esaminare i bilanci della società fallita ai fini della conoscibilità della situazione di estrema difficoltà della controparte contrattuale, rimarcava preliminarmente la propria qualità di soggetto non esperto in valutazioni economiche aziendali e, in ogni caso, evidenziava come il bilancio di M al 31.12.2001 avesse dato conto di utili di esercizio per € 197.984,00, un saldo attivo di € 446.953,00 e avesse sottolineato i benefici effetti del preannunciato aumento di capitale nonché del contratto di wet lease stipulato fra M e .. in forza del quale la struttura industriale di M era supportata dalla struttura commerciale di .. che avrebbe venduto concretamente i voli, oltre alla istituzione di voli postali notturni dalle prospettive economiche definite interessanti proprio nella relazione al bilancio. Tale positiva impressione della complessiva situazione di M ... nel 2001 aveva spinto Aeroporti di .. a incrementare nel 2002 l'operativo voli di M sullo scalo .. sino a preannunciare nel marzo 2003 un impegno per l'inaugurazione di un nuovo collegamento per .., reso noto dalla stessa M a una riunione con gli agenti di viaggio;

7. la successiva comunicazione del 23 ottobre 2003 relativa alla sospensione delle attività di M per le difficoltà economiche subite della società aerea era apparsa, quindi, del tutto inaspettata giacché, peraltro, la stampa specializzata aveva attribuito la crisi dell'operatore alla repentina insorgenza di un contenzioso pendente con .. Quanto agli esiti della relazione dei commissari giudiziali ne evidenziava l'inconferenza da un punto di vista temporale essendo l'indagine stata condotta nel 2004 e contestava, in ogni caso, l'ammontare dei pagamenti ove revocabili pari, secondo i suoi calcoli, a soli € 790.331,59. Si rifletteva, infine, sulla ratio della novella normativa sull'art. 67 legge fallimentare che, riducendo il periodo sospetto a soli sei mesi, era indice della intenzione del legislatore di limitare il ricorso indiscriminato a tale forma di tutela. Per tali motivi domandava il rigetto integrale della domanda attorea con il favore delle spese;

8. all'esito della prima udienza di trattazione del 5 febbraio 2008 venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma, cpc e, successivamente, con ordinanza del 07/10/2008 veniva emesso un ordine di esibizione dell'accordo del 17.06.2002 e disposta la consulenza tecnica d'ufficio poi revocata con ordinanza del 23.09.2009. Tuttavia con ordinanza del 10.02.2011 il got subentrato sul ruolo revocava l'ordinanza che dichiarava chiusa l'istruttoria e disponeva nuovamente consulenza tecnica d'ufficio al fine di calcolare l'esposizione debitoria di M nei confronti di Aeroporti di ... Indi il quesito veniva ampliato con ordinanza del 6.5.2011 in cui si chiedeva al consulente anche la ricostruzione dei rapporti commerciali intrattenuti dalle parti. Acquisita la consulenza, la causa veniva inviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.2.2013 e trattenuta in decisione in quella data. Essendo sorta contestazione fra le parti in ordine alla decorrenza a ritroso del periodo sospetto, anche per quanto emerso dalla relazione del consulente tecnico, la causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per l'acquisizione della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza nonché del provvedimento dichiarativo del fallimento e, quindi, trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 18 marzo 2014 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;

Ritenuto che:

- I. ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare<sup>1</sup> sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. III. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito (omissis);
- II. gli atti dispositivi, astrattamente non anormali, per i quali la presente azione è esperita debbono farsi rientrare nella fattispecie di cui al n° 1) del secondo comma dell'art. 67 legge fallimentare trattandosi, in buona sostanza, di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, sulla cui originaria dovutezza non è sorta contestazione fra le parti, emessi a fronte di fatture per i servizi aeroportuali forniti dall'aeroporto al vettore e per la revoca dei quali appare necessaria tanto la corretta individuazione del periodo sospetto tanto il raggiungimento della prova, di cui è onerato il fallito, della scientia decoctionis in capo al creditore;
- III. quanto alla individuazione del periodo sospetto vi è da premettere che la società fallita venne ammessa, come sopra ricordato, alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, introdotta con la disciplina di cui al decreto legge 270 del 1999, e ciò

---

<sup>1</sup> Non applicabile al presente procedimento la versione novellata dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91) in quanto trattasi di pagamenti intervenuti prima della entrata in vigore della norma che ha ristretto il periodo sospetto a sei mesi.

- previa dichiarazione di insolvenza pronunciata con sentenza del tribunale di Catanzaro del 15 dicembre 2003 n° ..;
- IV. successivamente, a seguito di apposita richiesta dei commissari straordinari del 7 luglio 2004, venne disposta con decreto n° ./2004 la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento;
- V. il legislatore del 1999, nel secondo comma dell'art. 49 d.lgs 270/1999 ha stabilito *expressis verbis* che il calcolo a ritroso debba essere operato a partire dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza sia nel caso in cui non si apra la procedura di amministrazione straordinaria<sup>2</sup> addivenendosi immediatamente al fallimento, sia laddove, come nella fattispecie in concreto dedotta, la procedura di amministrazione straordinaria si converta in fallimento, sussistendo piena identità del presupposto oggettivo di entrambe le procedure specialmente quando esse intervengano, come nel caso di specie, in perfetta successione;
- VI. il termine di decorrenza a ritroso deve essere, pertanto, individuato nella pubblicazione della sentenza contenente la dichiarazione di insolvenza, concidente, quindi, con la data del 15 dicembre 2003, con l'effetto di considerare revocabili i pagamenti intervenuti nell'anno precedente a quella data, così come evidenziato da parte attorea, nel corpo nell'atto di citazione in cui a pag. 8 che ha affermato la revocabilità dei pagamenti rientranti nel periodo sospetto indicato dall'art. 67 legge fallimentare in cominatio disposto, per la consecuzione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, con l'art. 49 decreto legislativo 8 luglio 1999, n° 270, dell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza;
- VII. quanto alla prova della scientia decoctionis in capo al contraente la giurisprudenza di legittimità afferma che (Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009) in materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poichè la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento

---

<sup>2</sup> Vi è da dire che la soluzione adottata dal legislatore in tema di amministrazione giudiziaria delle grandi imprese in crisi, mai diversamente interpretata dalla giurisprudenza, ha trovato ulteriore conferma anche nella concreta disciplina della amministrazione controllata in applicazione della quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *in tema di successione del fallimento all'amministrazione controllata, il computo a ritroso del cosiddetto periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fall., ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria avente per oggetto pagamenti costituiti dalle rimesse in conto corrente bancario, decorre dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento; tra le due procedure, la continuità non si risolve infatti in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, essendosi rivelata errata la prognosi di risanamento alla base di quest'ultima. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. in un caso in cui la convocazione dei creditori disposta con il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata non aveva avuto luogo in quanto la società era stata dichiarata fallita).* (Sez. 1, Sentenza n. 28445 del 28/11/2008).

dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis" ed ancora più recentemente si è affermato che (Cass. Civ. 6686/2012, la quale, ha ripreso un orientamento dettato dalla Prima Sezione con la sentenza n. 4769 del 12.5.1998) il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito”;

- VIII. in applicazione di tali principi, dall'esame della documentazione acquisita e dalla ricostruzione dei rapporti economici fra le parti come operata dal consulente tecnico è possibile emettere un giudizio positivo in ordine al raggiungimento della prova presuntiva della scientia decoctionis in capo al convenuto in considerazione della gravità della precisione e della concordanza degli elementi indiziari raccolti se considerati non atomisticamente;
- IX. quanto alle problematiche emergenti dall'esame dei bilanci della società in odore di decozione, se è pur vero che l'accipens non rivestiva né riveste la qualità di imprenditore qualificato nel campo del settore finanziario, giacché non si tratta di un istituto di credito o di una società di leasing, ma di un operatore economico alla pari del solvens, vi è tuttavia da osservare che costui operava nel medesimo settore di mercato della sua controparte ed intratteneva con questi una fitta rete di rapporti commerciali connessi alla messa a disposizione della compagnia aerea dei propri servizi aeroportuali;
- X. a tali condizioni, tenendo conto della particolarità dell'attività economica esercitata dalla società fallita, considerato l'esiguo numero degli operatori in quel mercato nonché della rosa di compagnie aeree concretamente operanti su quello scalo, costituenti necessariamente una selezione del più vasto mercato aereo, la possibilità conferita a M di effettuare scali per voli di linea nell'aeroporto presupponeva da parte della società aeroportuale una sufficiente conoscenza dello stato di salute economica dell'impresa affinché questa potesse garantire, per mezzo di una organizzazione aziendale efficiente e competitiva, il rispetto dell'operativo voli nonché, esemplificativamente, la manutenzione degli aeromobili, cosicché la valutazione della situazione economico finanziaria del contraente doveva ritenersi non soltanto presubimile ma soprattutto consigliabile da parte della società aeroportuale, presumendone la qualità di creditore e contraente avveduto, e poteva essere ragionevolmente condotto attraverso l'esame dei dati emergenti dai bilanci, pubblici per definizione, dell'impresa;
- XI. per quanto attiene ad esempio alla tipologia di servizi resi tipo la manutenzione degli aeromobili, risulta dalla corrispondenza intrattenuta

fra le parti che Aeroporti di .. mise a disposizione di M un intero hangar per il ricovero dei suoi aeromobili e aveva affidato la manutenzione a cura di una prestigiosa impresa di fiducia della società aeroportuale;

- XII. la lettura dei documenti contabili relativi agli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 rappresentava, quindi, una situazione economico finanziaria in costante perdita ad eccezione dell'esercizio 2001 in cui era stato ottenuto un utile pari a soli € 197.314,00 (non distribuiti ma riportati in parte a nuovo e per il resto destinati all'incremento della riserva) derivante da una mera operazione contabile (cfr. riferimento della relazione al bilancio 2001 alla intrapresa ristrutturazione dei costi) e non per effetto di un effettivo risanamento, giacchè anche la relazione del collegio sindacale prendeva atto della precaria situazione della società risultante da debiti superiori all'attivo circolante per oltre 6 milioni di euro e il mancato pagamento delle imposte;
- XIII. se le copiose perdite registrate nel corso dell'anno di esercizio 2000 potevano essere ragionevolmente attribuite alla maggiore incidenza dei costi di attivazione delle linee aeree della neoimpresa, inaugurate nel 1997 (cfr. nota integrativa al bilancio al 31.12.2001) quali l'acquisto dei mezzi di trasporto, l'addestramento del personale nonché alla comprensibile difficoltà di ritrovare una stabile collocazione sul mercato anche per gli effetti mediatici successivi all'incidente aereo occorso proprio a .. nel 1999 in cui perse la vita una hostess della M (cfr. relazione di gestione al 31.12.2001), le successive perdite, registrate al termine dell'anno di esercizio 2002, nonostante fossero trascorsi due anni di attività e fosse stata intrapresa la collaborazione con .., circostanza necessariamente conosciuta dall'accipiens, potevano ragionevolmente costituire un segnale di allarme in ordine alla crisi economico-finanziaria che l'azienda stava attraversando e che sarebbero sfociate nella definitiva capitolazione registrata nell'esercizio 2003 al termine del quale emersero perdite per € 12.117.391,00;
- XIV. all'accordo cd di riscadenzamento dei pagamenti di cui alla riunione del 17/02/2002, della quale a dire delle parti non venne redatto alcun verbale ma che trovò conferma nella corrispondenza prodotta in giudizio, può attribuirsi un valore mediamente significativo di una situazione quantomeno di difficoltà di M già nel 2002 poichè, nonostante i buoni auspici della relazione al bilancio dell'esercizio 2001 e la percezione di una possibile, ma, di fatto, fittizia ripresa della società, quest'ultima si trovava in costante e grave ritardo sulle scadenze dei pagamenti per somme ingenti ed era costretta a stipulare un piano di rientro lungo tredici mesi, non potendo evidentemente garantire un immediato e completo ripianamento della propria esposizione debitoria;
- XV. nel luglio 2003 (cfr. riepilogo fatture pervenuto a M il 5 agosto 2003) poi la società aeroportuale mostrava di avere piena consapevolezza dell'accresciuta esposizione debitoria di M nei suoi confronti tanto che aveva sollecitato il saldo della somma di € 1.600.739,87 per servizi resi e fiscalizzati su fatture risalenti anche al 2001 e appare quantomeno improbabile che la società aeroportuale soltanto da quella data si fosse avveduta della notevole esposizione debitoria della compagnia aerea (che va ricordato non costituiva un colosso dell'aviazione civile, ma si poneva come una piccola realtà locale tanto da essere definita 'lillipuziana' dalla stampa specializzata - vedi articoli allegati - con una piccola flotta di 8 aerei Dornier Turboprop e 200 dipendenti) nei suoi confronti proprio

- dopo che quest'ultima aveva posto in essere un'attività solutoria mai sperimentata in passato;
- XVI. alla luce poi dell'analitica ricostruzione dei rapporti commerciali esistenti fra le parti effettuata dal consulente si evince, inoltre, che l'attività solutoria posta in essere da M si svolse proprio nel 2003, ossia nel corso dell'esercizio economico più problematico, mentre negli anni passati alcuni pagamenti erano intervenuti soltanto nel periodo compreso fra il 13 agosto e il 21 ottobre 2002, cioè per poco più di due mesi, e si era intensificato soltanto in un momento successivo ossia dal 30 dicembre 2002 fino al 18 giugno 2003, data dell'ultimo pagamento registrato, ossia proprio quando la società attrice, dopo un esercizio falsamente in ripresa, ricominciava ad accumulare perdite in misura del tutto superiore a quelle registrate negli esercizi precedenti;
- XVII. a queste condizioni è possibile ridimensionare il valore probatorio del presunto legittimo affidamento riposto dalla convenuta sulle capacità dell'impresa attrice di imporsi efficacemente sul mercato giacché l'inaugurazione di nuove linee e servizi, di cui numerosi in partenza proprio dall'aeroporto di .., faceva parte di una politica di espansione intrapresa dai dirigenti della società a rischio proprio per rilanciare l'immagine della piccola compagnia catanzarese, anche dopo i fatti di .. e le perdite subite negli esercizi precedenti, ma nella consapevolezza, (emergente sempre dall'esame della relazione al bilancio 2001) di 'dipendere' da .., cosicché la possibile modifica dei rapporti fra le due compagnie, così come in si è in concreto verificato, avrebbe ragionevolmente e pesantemente influito sulla stabilità economica della compagnia più piccola;
- XVIII. infatti, dalla lettura della relazione di gestione al bilancio 2001 emerge con chiarezza che fino a quel momento la società catanzarese aveva svolto attività di wet-lease per la compagnia .. che permetteva alla compagnia più piccola di pianificare gli investimenti potendo contare, nonostante i costi di avvio da ammortizzare nei successivi anni di esercizio, in ricavi certi e determinati prima dell'inizio dell'attività, "riducendo al limite l'area di alea d'impresa" (cfr. in termini, relazione sulla gestione);
- XIX. la contrazione del mercato aereo aveva indotto tuttavia .. a modificare i termini del contratto di wet lease assicurando meno ore di volo ma garantendo alla M un adeguato supporto per l'avvio di attività a rischio proprio che effettivamente venne intrapresa;
- XX. continuava infatti a sussistere un rapporto, quasi, esclusivo con .. che assicurava la vendita dei biglietti aerei tramite la propria struttura commerciale e aveva sottoscritto un contratto di code – share "free-flow" in forza del quale .. poteva in buona sostanza vendere tutti i posti disponibili a bordo degli aerei delle linee M;
- XXI. l'annunciata crisi del mercato aereo, notoriamente dovuto all'ingresso delle compagnie low cost, esplosa proprio negli anni 2002 – 2003 si era pesantemente abbattuta su .. che aveva revocato il proprio appoggio a M (cfr. articoli di giornale prodotti da parte convenuta) così come ad altre compagnie (tipo la .., altra piccola compagnia aerea, quotata in borsa, che aveva intrapreso un accordo con M e poco tempo dopo era fallita anch'essa);
- XXII. la politica mediamente spregiudicata di M nel tentativo di fronteggiare lo strapotere delle compagnie low cost inaugurando nuove rotte e aprendosi anche a quelle considerate in perdita (è il caso della

rotta .. - .., che dalla stessa convenuta, nella richiesta di finanziamenti inviata alla Regione Liguria, era stata già considerata come una rotta a rischio), non poteva quindi, alla luce della notoria situazione di crisi dell'aereotrasporto tradizionale, essere indice di una effettiva e reale solidità economica della compagnia aerea;

XXIII. dalla compresenza di tali molteplici e sintomatici elementi appare possibile sostenere che nel periodo intercorrente fra il dicembre 2002 e il giugno 2003, ossia l'anno antecedente alla dichiarazione di insolvenza, Aeroporti di .. Spa avesse ricevuto pagamenti Mpur avendo plurimi, significativi segnali della crisi economica dell'impresa operante nel medesimo settore e che pertanto i pagamenti in questione possano essere revocati e la convenuta condannata alla restituzione di quanto percepito;

XXIV. quanto alla richiesta di condanna al maggior danno è sufficiente evidenziare ai fini dell'accoglimento della domanda accessoria che in tema di fallimento, l'obbligo del curatore di depositare presso un ufficio postale o un istituto di credito le somme riscosse nel corso della procedura (art. 34 legge fallimentare), con conseguente riconoscimento, riguardo alle stesse, di un tasso di interesse superiore a quello legale, giustifica il riconoscimento, in via presuntiva, del maggior danno, derivante da ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria nei confronti del fallimento, in misura equivalente alla differenza tra l'interesse praticato sui depositi ed il minor interesse legale (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7125 del 21/07/1998);

XXV. le spese seguono la soccombenza e sono calcolata sul valore delle somme effettivamente riconosciute sulla base dei parametri di liquidazione adottati con DM 54/2014 essendosi l'attività difensiva conclusa sotto il vigore del nuovo regolamento;

XXVI.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro...

- accoglie l'azione revocatoria fallimentare proposta dalla Curatela del Fallimento di M Spa e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei pagamenti ricevuti da Aeroporti di .. spa da M Spa nel periodo 15 dicembre 2002 – 15 dicembre 2003 per la somma di € 984.316,42 come calcolata dal consulente e per l'effetto condanna Aeroporti di .. spa alla restituzione alla Curatela Fallimentare M della somma di € 984.316,42 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo nonché alla corresponsione dalla domanda del maggior danno derivante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da calcolarsi in misura equivalente alla differenza tra l'interesse praticato sui depositi ed il minor interesse legale;

- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte attrice liquidate nella misura di € 1.118,00 per esborsi e € 21.387,00 per competenze professionali oltre Iva e Cpa come per legge oltre spese generali nella misura del 15%.

Catanzaro, lì 27.9.2014

Il Giudice Maria Pia De Lorenzo